



**LEGGE DI BILANCIO
2021**
(L. n. 178/2020 – G.U. s.o. n. 322/2020)

www.studiodemarch.it

info@studiodemarch.it

DOTTORI COMMERCIALISTI

Omar De March
Eros De March
Ambra Mattiello
Manuel Bandiera
Fabio Perissinotto
Lorenzo Crescente
Massimo Motta

08 gennaio 2021

**NUOVI CREDITI D'IMPOSTA IN
BENI STRUMENTALI NUOVI**

(art. 1, co. 1051-1063)

Rivisto il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi con applicazione retroattiva già dal 16 novembre 2020.

Attenzione

La precedente agevolazione opera sino al 31/12/2020: nulla si dice per il periodo di coesistenza fra la vecchia e nuova normativa.

Beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> - tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa - <u>i lavoratori autonomi possono accedere al solo «credito d'imposta per beni diversi da 4.0»</u>
Condizioni di accesso	<ul style="list-style-type: none"> - essere in regola con delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - aver adempiuto gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori
Soggetti esclusi	<ul style="list-style-type: none"> - imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale (o che in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni) - imprese destinatarie di sanzioni interdittive
Beni agevolabili	<p>beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa destinati a strutture produttive <u>ubicate in Italia</u></p> <p>N.B. Nel caso di acquisto dei beni in locazione finanziaria (leasing), si assume il costo sostenuto dal locatore.</p>
Beni esclusi	<ul style="list-style-type: none"> - veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 tuir (ad. esempio, le autovetture) - beni con coefficiente d'ammortamento inferiore al 6,5% - fabbricati e costruzioni

**Operatività del
credito d'imposta**

- utilizzabile esclusivamente in **compensazione in tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni (per i beni diversi da 4.0), ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione (per i beni di cui all'Allegato A e B)

il "credito d'imposta in beni materiali e immateriali diversi da 4.0" su investimenti **effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**

è utilizzabile in compensazione in **un'unica quota annuale** per i soli soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Nel caso in cui l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del "CREDITO D'IMPOSTA IN BENI MATERIALI E IMMATERIALI DIVERSI DA 4.0".

- **non si applica il limite** di 250.000 euro (previsto per i crediti da quadro RU) né il limite di 700.000 euro (previsto per la compensabilità) né il limite in presenza di debiti iscritti a ruolo (art. 31 D.L. 78/2010)
- **non è tassato ai fini delle imposte sul reddito e Irap**
- **non rileva ai fini del rapporto di deducibilità** degli interessi passivi (art. 61 tuir) e spese generali (art. 109, co. 5, del tuir)
- **è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il beneficio cumulato non sia superiore al costo (tenuto conto anche del risparmio fiscale).

Decadenza

Il credito d'imposta si riduce in modo proporzionale in caso di cessione o destinazione a strutture estere di beni agevolati **entro il 31.12 del secondo anno successivo** a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione.

Il maggior credito d'imposta già utilizzato in compensazione deve essere riversato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Condizione necessaria

- **conservare, pena la revoca, la documentazione idonea** a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili
- **le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1051 a 1063, art. 1, della L. n. 178/2020**

Per i soli "crediti d'imposta in beni materiali e immateriali 4.0" (di cui all'Allegato A e B L. n. 232/2016):

- obbligo di **perizia asseverata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali **o un attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione **non superiore a 300.000 euro**, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del dpr n. 445/2000.

Attenzione

Per chi si avvale del «credito d'imposta in beni materiali e immateriali 4.0» (di cui all'Allegato A e B della L. n. 232/2016) si dovrà effettuare una comunicazione al MISE.

In attesa del decreto che ne definisca modello e modalità.

CREDITO D'IMPOSTA IN BENI MATERIALI E IMMATERIALI DIVERSI DA 4.0	
<i>Investimenti agevolabili</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli 4.0 (allegato A della L. n. 232/2016) - investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli 4.0 (allegato B della L. n. 232/2016) 	<p>limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro</p> <p>limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro</p>
<i>Periodo agevolabile</i>	<i>Credito d'imposta</i>
<p>dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</p>	<p style="text-align: center;">10% del costo</p> <p style="text-align: center;">15% del costo</p> <p>solo per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile (<i>c.d. Smart Working 4.0</i>).</p>
<p>dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</p>	<p style="text-align: center;">6% del costo</p>

CREDITO D'IMPOSTA IN BENI MATERIALI 4.0 (Allegato A L. n. 232/2016)	
<i>Investimenti agevolabili</i>	
investimenti in beni strumentali materiali di cui all' allegato A della L. n. 232/2016	limite massimo di costi ammissibili pari a 20 milioni di euro
<i>Periodo agevolabile</i>	<i>Credito d'imposta</i>
<p>dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</p>	<p style="text-align: center;">50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro</p> <p style="text-align: center;">30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro</p> <p style="text-align: center;">10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.</p>
<p>dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione</p>	<p style="text-align: center;">40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro</p> <p style="text-align: center;">20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro</p> <p style="text-align: center;">10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.</p>

CREDITO D'IMPOSTA IN BENI IMMATERIALI 4.0 (Allegato B L. n. 232/2016 – Software 4.0)	
<i>Investimenti agevolabili</i>	
investimenti in beni strumentali immateriale di cui all' allegato B della L. n. 232/2016 Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B mediante soluzioni di <i>cloud computing</i> , per la quota imputabile per competenza.	limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro
<i>Periodo agevolabile</i>	<i>Credito d'imposta</i>
dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 , ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione	20% del costo